

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 gennaio 2018

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 15 giugno 2017, n. 14.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2017-2019 - 1° provvedimento. (17R00319) Pag. 1

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 16 giugno 2017, n. 4.

Modificazioni della legge provinciale sul commercio 2010 in materia di vendita in forma hobbistica. (17R00402)..... Pag. 6

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 16 giugno 2017, n. 6.

Legge provinciale sui musei e sulle collezioni. (17R00276)..... Pag. 7

LEGGE PROVINCIALE 16 giugno 2017, n. 7.

Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 e altre disposizioni. (17R00277) ... Pag. 11

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 9 giugno 2017, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria). (17R00297)..... Pag. 13

LEGGE REGIONALE 9 giugno 2017, n. 23.

Norme in materia di Birra Artigianale del Friuli-Venezia Giulia. (17R00322) Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 giugno 2017, n. 0127/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità di finanziamento dell'attività dei punti di ascolto di cui alla legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro). (17R00309)..... Pag. 19



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 giugno 2017, n. **0128/Pres.**

Regolamento recante modifiche al regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi agli incubatori certificati regionali per promuovere iniziative tese a sostenere le start up innovative, ai sensi dell'articolo 2, comma 54, lettera a), della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), emanato con decreto del Presidente della Regione 18 settembre 2015, n. 192/Pres. (17R00320). Pag. 22

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2017, n. **12.**


Bilancio di previsione anno 2017 e pluriennale 2017/2019 dell'Agenzia di Promozione Territoriale di Basilicata (A.P.T.). (17R00433) Pag. 26

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2017, n. **13.**

Bilancio di previsione anno 2017 e pluriennale 2017/2019 dell'Ente di gestione del Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano. (17R00434) Pag. 27

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2017, n. **14.**

Bilancio di previsione anno 2017 e pluriennale 2017/2019 del Parco regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane. (17R00449). Pag. 27



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 15 giugno 2017, n. 14.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2017-2019 - 1° provvedimento.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 8 del 19 giugno 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa

1. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione, esercizi 2017-2019, sono approntate le seguenti variazioni:

per l'anno finanziario 2017: entrate di competenza per euro 92.072.873,99 e di cassa per euro 71.576.842,32 e autorizzati impegni di spesa per euro 92.072.873,99 e pagamenti per euro 71.576.842,32;

per l'anno finanziario 2018: entrate di competenza per euro 7.871.031,07 e autorizzati impegni di spesa per euro 7.871.031,07;

per l'anno finanziario 2019: entrate di competenza per euro 459.368,20 e autorizzati impegni di spesa per euro 459.368,20.

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 35 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2017-2019),

1. L'art. 2 della legge regionale n. 35/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura degli investimenti per l'esercizio 2017 e del saldo finanziario negativo 2009, 2014, 2015, 2016 determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento per investimenti autorizzato negli esercizi medesimi). — 1. Ai sensi dell'art. 56

della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell'anno 2017 mutui e altre forme di indebitamento a copertura:

a) degli investimenti dell'esercizio 2017 nell'importo di euro 30.600.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2017 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte I;

b) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2016 nell'importo di euro 62.600.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2016 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte II;

c) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2015 autorizzato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 42 (Bilancio della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015/2017) e successive modificazioni e integrazioni nell'importo di euro 45.885.216,47 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2015 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte III;

d) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2014 autorizzato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 42/2014 e successive modificazioni e integrazioni nell'importo di euro 21.901.344,74 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2014 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte IV;

e) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2009 autorizzato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 42/2014 e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 2 legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2015)) e successive modificazioni e integrazioni nell'importo di euro 34.880.076,82 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2009 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte V.

2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:

a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 4 per cento annuo;

b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti.

3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.



4. Le rate di ammortamento per gli anni 2017, 2018 e 2019 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2017/2019, in corrispondenza della Missione 50 programma 001 per le quote interessi e della Missione 50 programma 002 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2019 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.

Art. 3.

Utilizzo della quota del saldo finanziario vincolato e accantonato presunto alla chiusura dell'esercizio 2016

1. La quota del saldo finanziario vincolato e accantonato presunto alla chiusura dell'esercizio 2016 applicato con il presente provvedimento risulta pari ad euro 20.496.031,67, ed è utilizzata per la copertura di stanziamenti di spesa iscritti alle seguenti Missioni/Programmi:


Missione	Programma	Importo - esercizio 2017
1	1	899.515,50
1	2	109.926,08
1	3	230.924,98
1	4	10.889,35
1	5	7.259,55
1	7	3.629,81
1	8	126.694,85
1	10	208.153,82
1	11	111.142,28
1	12	7.259,55
4	2	43.565,54
5	1	18.148,89
5	2	108.893,36
6	1	21.778,7
7	1	247.809,86
7	2	22.994,13
8	1	192.378,27
8	2	1.400.739,70
8	3	14.519,09
9	1	463.001,01
9	2	73.403,36
9	3	32.667,98
9	4	67.815,97
9	5	47.187,13
9	8	10.889,35

9	9	10.889,35
10	1	568.139,84
10	2	959.380,90
10	5	299.715,02
10	6	2.422,58
11	1	1.812.887,33
11	2	20.000,00
12	1	225.373,35
12	2	172.073,68
12	4	142.215,46
12	5	47.667,98
12	6	6.485,74
12	8	9.843,00
12	10	18.148,89
13	1	1.197.307,40
13	5	105.263,62
13	7	10.889,35
13	8	25.408,44
14	1	94.374,28
14	2	38.720,32
14	3	47.187,13
14	5	3.629,81
15	1	18.148,89
15	2	2.575.931,80
15	3	14.519,09
15	4	1.580.427,07
16	1	1.397.645,33
16	2	76.881,73
16	3	14.519,09
17	1	109.147,04
18	1	90.744,44
18	2	3.836.019,65
19	2	482.835,96

Art. 4.


Fondo strategico regionale

1. In applicazione dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017), le Tabelle A e B allegate alla medesima legge sono sostituite dalle seguenti:




«

Allegato A (Art. 4) Schema riassuntivo dei fondi Ipotesi conferimento fondo Immediato (importi in Euro)	
Descrizione	Ipotesi conferimento fondo Immediato
Filse SPA	
Fondi economia sociale	
Fondo amministrato L.R. 23/2004 Sostegno al Sistema formativo	1.725.709
Fondo amministrato L.R. 23/1993 art. 18 c.1 a invest. cooperative sociali	500.928
Fondi territoriali, enti pubblici, progetti speciali ecc.	
Fondo amministrato Docup obiettivo 2 2000-2006 misura 3.1	221.599
Fondo amministrato L.R. 33/2002 art. 4-bis e 7-bis progetti filiera	920.000
Fondo amministrato L.R. 33/2002 art. 4-bis e 7-bis e D.M. 7/5/10 risp. energetico	450.000
Fondo amministrato L.R. 31/2007 art. 11 - Finanza di progetto	110.000
Agevolazioni alle imprese	
Fondo amministrato Docup obiettivo 2 2000-2006 misura 1.1 A	225.368
Fondo amministrato Docup obiettivo 2 2000-2006 misura 1.2 B 2	1.034.495
Fondo amministrato Docup obiettivo 2 2000-2006 misura 3.4 B	11.208
Fondo amministrato Docup obiettivo 2 2000-2006 misura 1.2 C	5.401
Fondo amministrato Docup obiettivo 2 2000-2006 misura 3.3 B	1.134.835
Fondo amministrato L.R. 21/2000	1.902.381
Nuove risorse in corso di programmazione a valere su L.R. 21/2000	2.000.000
Fondo amministrato L.R. 3/2003 art. 38 Fondo Artigianato	561.702
Fondo amministrato L.R. 20/2002 FIR Turismo	1.365.508
Fondo amministrato L.R. 13/2003 FIR Commercio	26.101
Fondo amministrato L.R. 28/2007 - Programmi di penetrazione commerciale all'estero	193.966
Fondo amministrato L.R. 15/2008 - Turismo	6.197.413
Fondo amministrato L.R. 30/2007 - Standard sicurezza imprese e L.R. 31/2007 - Cantieri	92.369
Fondo amministrato CIPE 08/08/96 agevol. art. 2 L. 549/1995	5.029
Fondo amministrato L.R. 3/2008 art. 23 c.1	170.917
Fondo amministrato L.R. 3/2008 art. 5	257.808
Fondo amministrato L.R. 02/2007 - Fondo regionale per l'innovazione	4.082.478
Fondo amministrato L.R. 19/2010 art. 5 - Fondo regionale per la cooperazione	82.490
Fondo amministrato L.R. 1/2010 - Eventi alluvionali 2009/2010	211.102
Fondo amministrato L.R. 1/2010 - Eventi alluv. 2011 DGR 1667 e 2012 DGR 319-320 e DGR 340	1.074.027
Fondo amministrato L.R. 1/2010 - Eventi alluv. 2014 (danni inf. 40.000 euro)	2.756.271



Ligurcapital SPA al 31.12.2015	
Fondo OB 2 Azione 2.4 1994/1996	1.579.638
Fondo OB 2 seconda fase Azione 2.4 1994/96	596.175
Fondo OB 2 terza fase Misura 1.3 sottomisura B 2000/06	1.749.534
Fondo PMI 1994/1999	715.825
	4.641.172
Totale	31.960.276

Allegato B (Art. 4) Schema riassuntivo dei fondi Ipotesi conferimento fondo Progressivo (importi in Euro)	
Descrizione	Ipotesi conferimento fondo Progressivo
Filse SPA	
Fondi deposito per garanzia Confidi	
Fondo di garanzia L.R. 4/1993 EFIM	307.065
Fondo amministrato P.I.C. PMI 1994-1999	519.515
Fondo amministrato Docup obiettivo 2 1997-1999 az.2.4b	239.717
Fondo di garanzia ex L.R. 29/1982 Agenzie di viaggio ed Operatori turistici	72.313
Fondo amministrato Docup obiettivo 2 2000-2006 misura 1.3 C	7.697.830
Fondo amministrato Fondo Confidi Liguria L.R. 25/2004	6.140
Fondo di garanzia ex L.R. 19/1976	4.721.680
Fondo amministrato Fondo garanzia agricoltura PSR 2000/2006	165.070
Fondo amministrato L.R. 3/2008 titolo VI	441.782
Fondi economia sociale	
Fondo amministrato L.R. 23/2004 Sostegno al Sistema formativo	846.087
Fondo amministrato L.R. 23/1993 art. 18 c. 1 a invest. cooperative sociali	567
Fondi territoriali, enti pubblici, progetti speciali ecc.	
Fondo amministrato L.R. 33/2002 Distretti industriali	208.747
Fondo amministrato L.R. 33/2002 art. 4-bis e 7-bis progetti filiera	477.398
Fondo amministrato L.R. 33/2002 art. 4-bis e 7-bis e D.M. 7/5/2010 risp. energetico	764.327
Fondo amministrato L.R. 31/2007 art. 11 - Finanza di progetto	616.793



Agevolazioni alle imprese	
Fondo amministrato Docup obiettivo 2 2000-2006 misura 1.1 A	217.773
Fondo amministrato Docup obiettivo 2 2000-2006 misura 1.2 B 2	24.593
Fondo amministrato Docup obiettivo 2 2000-2006 misura 3.3 B	149.318
Fondo amministrato L.R. 21/2000	1.205.141
Nuove risorse in corso di programmazione a valere su L.R. 21/2000	0
Fondo amministrato L.R. 20/2002 FIR Turismo	64.879
Fondo amministrato L.R. 28/2007 - Programmi di penetrazione commerciale all'estero	249
Fondo amministrato L.R. 15/2008 - Turismo	18.079.694
Fondo amministrato POR 2007/2013 az. 1.2.4 Ingegneria finanziaria - Venture Capital e Prestiti Partecipativi	20.758.134
Fondo amministrato POR 2007/2013 az. 1.2.4 - Ingegneria finanziaria - Prestiti rimborsabili	19.450.145
Fondo amministrato POR 2007/2013 az. 1.2.4 Ingegneria finanziaria - Tranched cover	6.528.000
Fondo amministrato L.R. 3/2008 art. 23 c. 1	117.275
Fondo amministrato L.R. 19/2010 art. 5 - Fondo regionale per la cooperazione	222.877
Fondo amministrato L.R. 1/2010 - Eventi alluvionali 2009/2010	17.307
Fondo amministrato L.R. 43/1994 art. 6 e L.R. 47/2006	2.083.360
Fondo amministrato L.R. 33/2002 art. 4 c. 1 f) - aree e fabbricati	3.702.260
Procedimenti di revoca e contenziosi in corso - Importo stimato	1.094.618
Ligurcapital SPA al 31.12.2015	
Fondo OB 2 Azione 2.4 1994/1996	394.357
Fondo OB 2 seconda fase Azione 2.4 1994/1996	1.807.552
Fondo OB 2 terza fase Misura 1.3 sottomisura B 2000/2006	5.835.332
Fondo PMI 1994/1999	1.170.366
	9.207.607
Totale	100.008.261

»

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 15 giugno 2017

TOTI

(Omissis).

17R00319



REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 16 giugno 2017, n. 4.

**Modificazioni della legge provinciale sul commercio 2010
in materia di vendita in forma hobbistica.**

*(Pubblicata nel Supplemento Straordinario n. 3 al
Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige
n. 24/I-II del 16 giugno 2017).*

(Omissis).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modificazione dell'art. 20-bis della legge provinciale
30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio
2010).*

1. Nel comma 1 dell'art. 20-bis della legge provinciale sul commercio 2010 le parole «è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività da presentare al comune competente per territorio, “sono sostituite dalle seguenti”: “è consentita alle imprese individuale e alle società, previa presentazione al comune competente per territorio di una segnalazione certificata di inizio attività”».

Art. 2.

*Sostituzione dell'art. 20-ter
della legge provinciale sul commercio 2010*

1. L'art. 20-ter della legge provinciale sul commercio 2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 20-ter (Hobbisti). — 1. Per i fini di questa legge sono hobbisti coloro che vendono, in modo saltuario e occasionale, merci e prodotti di modico valore, anche usati, non appartenenti al settore alimentare, compresi gli oggetti di propria produzione che presentano i caratteri tipici dell'artigianato, anche artistico, per la realizzazione dei quali sufficiente una comune capacità progettuale e di esecuzione.

2. Gli hobbisti devono essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 e devono munirsi di un tesserino identificativo contenente gli appositi spazi per la vidimazione, rilasciato dal comune di residenza o dal comune capoluogo della provincia per i residenti in un'altra regione o nella Provincia autonoma di Bolzano.

3. Il tesserino è rilasciato per non più di una volta ogni quattro anni per nucleo familiare, non è cedibile o tra-

sferibile ed esposto durante la vendita in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. Il comune sul cui territorio è svolta la vendita in forma hobbistica è tenuto ad annotare sul tesserino identificativo la partecipazione dell'hobbista mediante vidimazione, con timbro e data, in uno degli appositi spazi; la partecipazione protratta per due giorni, purché consecutivi, equivale a una sola giornata. Decorso il periodo di quattro anni può essere richiesto il rilascio di un nuovo tesserino.

4. Gli hobbisti possono svolgere l'attività di vendita nel corso dei quattro anni di validità del tesserino identificativo e nel limite annuale di quattordici giornate da utilizzare in misura non superiore a otto nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Nell'esercizio dell'attività di vendita gli hobbisti non possono farsi sostituire da altri soggetti.

5. Il valore complessivo della merce esposta non può essere superiore a 2.000 euro e il valore del singolo prodotto non può essere superiore a 200 euro. Relativamente all'esposizione dei prezzi si applica l'art. 21.


6. È comunque vietata l'esposizione e la vendita di armi, di esplosivi e di oggetti preziosi nonché delle cose antiche o usate previste dall'allegato A, lettera A, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

7. I comuni possono istituire mercati riservati agli hobbisti prevedendo, con proprio disciplinare, le modalità di assegnazione dei posteggi secondo criteri di trasparenza e pubblicità. Al fine di promuovere e valorizzare le diverse forme dell'attività hobbistica locale, i comuni assicurano che i posteggi siano assegnati in misura prevalente agli hobbisti residenti nel territorio provinciale che lo richiedano.

8. La vendita in forma hobbistica è consentita anche in occasione di sagre, fiere, manifestazioni o eventi locali straordinari qualora siano riservati agli hobbisti aree o spazi dedicati.

9. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità per la richiesta e il rilascio del tesserino identificativo, le sue caratteristiche e le indicazioni per la sua vidimazione.

10. Non sono soggetti alla disciplina prevista da quest'articolo i soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, lettera h), e le associazioni, gli enti e i soggetti che operano senza finalità lucrativa e che propongono merci a esclusivo scopo benefico, a offerta e senza indicazione del prezzo. Non è inoltre soggetta alle disposizioni di quest'articolo, ad esclusione del comma 5, la vendita temporanea e occasionale di merci e prodotti di modico valore, anche appartenenti al settore alimentare, promossa, a esclusivo scopo benefico o di autofinanziamento, da istituti scolastici, parrocchie, centri di aggregazione giovanile, centri per anziani ed enti e associazioni che operano per finalità sociali; in tal caso, la vendita è consentita, previa comunicazione al comune territorialmente competente, negli spazi dallo stesso assegnati nell'ambito di mercati, sagre, fiere, manifestazioni o eventi locali straordinari organizzati sul territorio comunale dove ha sede il soggetto promotore.



Art. 3.

*Inserimento dell'art. 20-quater
nella legge provinciale sul commercio 2010*

1. Dopo l'art. 20-ter della legge provinciale sul commercio 2010, nella sezione V del capo II, inserito il seguente:

«Art. 20-quater (*Giornate del riuso*). — 1. Al fine di prolungare il ciclo vitale dei materiali e dei beni e favorire la riduzione della produzione di rifiuti, le comunità e i comuni promuovono la diffusione e la conoscenza della pratica del riutilizzo anche mediante l'organizzazione delle giornate del riuso.

2. Alle giornate del riuso possono partecipare soggetti che vendono propri oggetti usati, altrimenti destinati alla dismissione e allo smaltimento; sono esclusi i beni usati acquistati ai fini della loro successiva vendita. La partecipazione dei soggetti è soggetta a comunicazione da presentare al comune sul cui territorio è organizzata la giornata del riuso, e non rientra nei casi previsti dall'art. 20-ter».

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno i comuni trasmettono alla struttura provinciale competente in materia di commercio l'elenco dei nominativi dei soggetti partecipanti alle giornate del riuso.

Art. 4.

Disposizione transitoria

1. Per i tesserini identificativi già rilasciati alla data di entrata in vigore di questa legge, i limiti annuali relativi alle giornate di vendita previsti dall'art. 20-ter, comma 4, della legge provinciale sul commercio 2010, come sostituito dall'art. 2 di questa legge, si applicano anche con riferimento all'anno di validità in corso; in tal caso, qualora sia già stato superato il limite delle otto giornate di vendita nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, le giornate residue possono essere utilizzate solo negli altri comuni.

Art. 5.

Abrogazione dell'art. 20-bis del decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013, n. 6-108/Leg concernente «Regolamento di esecuzione concernente l'esercizio del commercio al dettaglio e all'ingrosso (legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17)».

1. È abrogato l'art. 20-bis del decreto del Presidente della Provincia n. 6-108/Leg del 2013.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 16 giugno 2017

Il Presidente della provincia: Rossi

17R00402

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 16 giugno 2017, n. 6.

Legge provinciale sui musei e sulle collezioni.

(Pubblicata nel Supplemento n. 6 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25/I-II del 20 giugno 2017).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina l'incentivazione dei musei pubblici e privati nonché delle collezioni pubbliche e private dell'Alto Adige.

2. Ai sensi della presente legge, per musei e collezioni si intendono istituzioni permanenti di pubblica utilità, aperte al pubblico, al servizio della società e del suo sviluppo in Alto Adige. Tali istituzioni acquisiscono, conservano in modo professionale, studiano, espongono e trasmettono con metodiche attuali, a fini di studio, educazione e diletto, testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente, rilevanti per la storia locale e lo sviluppo sociale della Provincia di Bolzano. Musei e collezioni non perseguono scopi di lucro e operano in conformità al Codice etico del Consiglio internazionale dei musei (ICOM).

Art. 2.

Finalità

1. La Provincia promuove i musei e le collezioni con le seguenti finalità:

a) conservare e acquisire beni naturali e culturali mobili materiali e immateriali di interesse per la Provincia e metterli a disposizione di musei e collezioni conformemente al loro compito educativo;

b) rafforzare e mantenere viva nelle cittadine e nei cittadini la consapevolezza della storia, della natura e della cultura nonché l'importanza delle tre lingue della



provincia così come della varietà linguistica e culturale esistente nel territorio, consentendo e favorendo l'accesso ai beni naturali e culturali di tutte le persone che vivono in Alto Adige;

c) riconoscere e promuovere i musei quali istituzioni educative e di ricerca di grande valenza sociale, inserendoli nella strategia dell'apprendimento permanente;

d) istituire musei le cui collezioni siano di pubblico interesse;

e) istituire e gestire musei di proprietà provinciale;

f) promuovere il contributo che musei e collezioni prestano per accrescere l'attrattività dell'Alto Adige a livello educativo, scientifico, economico e turistico;

g) dare a musei e collezioni un profilo chiaro e un posizionamento univoco;

h) sostenere da un punto di vista specialistico e finanziario i musei e le collezioni dell'Alto Adige che soddisfano gli standard qualitativi previsti nei criteri applicativi per l'incentivazione di attività e investimenti museali, da approvarsi con deliberazione della Giunta provinciale;

i) definire misure intermuseali come premi museali o marchi di qualità museale, nell'ottica dello sviluppo qualitativo di tutti i musei dell'Alto Adige;

j) promuovere misure di formazione e aggiornamento per la professionalizzazione delle competenze fondamentali nel settore della museologia e della mediazione culturale;

k) rafforzare la collaborazione all'interno del panorama museale provinciale;

l) all'occorrenza incoraggiare e promuovere progetti museali a carattere interregionale;

m) porre in atto una strategia di digitalizzazione dei beni culturali mobili, nell'ottica della conservazione del patrimonio, della trasparenza e dell'accesso facilitato ai musei e alle collezioni pubbliche e private;

n) rendere disponibili digitalmente i beni culturali mobili in possesso della Provincia e renderli accessibili sotto forma di mostre virtuali sul portale Beni culturali in Alto Adige (BIA).

Capo II

MUSEI PROVINCIALI

Art. 3.

Istituzione

1. Per la musealizzazione e trasmissione della cultura e della storia nonché di beni artistici e culturali significativi, la Giunta provinciale può istituire musei provinciali dedicati alla storia, alla cultura, all'arte, alla natura e alla tecnica dell'Alto Adige.

Art. 4.

Compiti

1. I musei provinciali sono istituzioni educative partecipative che prestano un'opera di divulgazione e di mediazione culturale nell'interesse di una società democratica e pacifica. Essi:

a) rappresentano la storia dell'Alto Adige e ne illustrano l'identità e l'autonomia dal punto di vista di tutti e tre i gruppi linguistici;

b) custodiscono, in collaborazione con altri musei e collezioni pubbliche e private dell'Alto Adige, la memoria materiale e immateriale del territorio;

c) sviluppano un profilo comune, profili museali individuali e concetti espositivi e li armonizzano tra di loro nonché con quelli di altri musei e collezioni dell'Alto Adige e di altre strutture nell'ambito dell'Euregio;

d) fanno ricerca, in particolare sugli oggetti, e collaborano con altre istituzioni di ricerca della Provincia e oltre;

e) trasmettono alla popolazione e ai visitatori, in forme e con strumenti attuali, in particolare tramite mostre e pubblicazioni, informazioni e conoscenze su tematiche riguardanti la società, storia, cultura, natura e identità dell'Alto Adige;

f) rendono possibile e promuovono, in modo adeguato ai gruppi di destinatari, l'accesso alla cultura da parte di tutti gli strati sociali, tutte le età e i generi, con particolare attenzione per le famiglie e i giovani;

g) sostengono con le loro conoscenze specialistiche gli altri musei e collezioni dell'Alto Adige, offrendo consulenza e servizi;

h) forniscono all'Amministrazione provinciale consulenza per la conservazione e il deposito di opere artistiche mobili in possesso della Provincia.

Art. 5.

Organizzazione e vigilanza

1. La gestione e l'amministrazione dei musei provinciali sono affidate all'Azienda Musei provinciali.


2. L'Azienda Musei provinciali è un ente strumentale della Provincia. La Giunta provinciale stabilisce la denominazione, gli organi e i compiti dell'Azienda.

3. L'Azienda Musei provinciali è dotata di autonomia patrimoniale e contabile. Il Direttore/La Direttrice della Ripartizione provinciale Musei assume le funzioni di Direttore/Direttrice e legale rappresentante dell'Azienda.

4. Le delibere relative al bilancio di previsione, le sue variazioni e il conto consuntivo annuale sono approvati dalla Giunta provinciale su proposta del Direttore/della Direttrice della Ripartizione Musei, sentiti i direttori e le direttrici dei musei provinciali.

5. L'Azienda Musei provinciali può erogare prestazioni commerciali a terzi e concedere diritti a questi ultimi, se ciò è strettamente attinente ai suoi compiti e non ne pregiudica l'adempimento. In particolare, l'Azienda può:

a) erogare prestazioni a musei, collezioni e altre istituzioni dei settori culturale ed educativo;



b) gestire, su incarico della Provincia, aziende che abbiano come oggetto attività museale;

c) mettere a disposizione di terzi beni culturali, edifici o altri immobili o concedere diritti su di essi.

6. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1, il Museo di Arte Moderna e Contemporanea può essere gestito anche da un ente di diritto privato.

Art. 6.

Finanziamento

1. La Provincia partecipa ai costi di esercizio dell'Azienda e dei musei provinciali e alle spese per l'accrescimento del patrimonio con elargizioni annuali previste nell'ambito della programmazione triennale.

2. Il relativo stanziamento, da iscriversi nell'annuale bilancio di previsione triennale della Provincia per gli scopi menzionati, è autorizzato dalla legge finanziaria annuale.

3. L'Azienda Musei provinciali si procura risorse aggiuntive in particolare attraverso:

- a) entrate derivanti dalla gestione dei musei;
- b) entrate derivanti da prestazioni commerciali e dalla concessione di diritti;
- c) contributi provenienti da sponsorizzazioni;
- d) elargizioni di terzi.

Art. 7.

Personale

1. Il personale dei musei provinciali è personale della Provincia.

2. Alle direttrici e ai direttori dei musei si applica il trattamento giuridico ed economico delle direttrici e dei direttori d'ufficio ai sensi delle disposizioni della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e dei vigenti contratti collettivi per il personale dirigente della Provincia.

3. Il contingente orario per il personale stagionale dell'Azienda Musei provinciali è fissato annualmente dalla Giunta provinciale.

4. Oltre al personale di ruolo, l'Azienda Musei provinciali può assumere personale, anche a orario ridotto, a tempo determinato con contratto di diritto privato ai sensi della normativa vigente, per mansioni stagionali o limitate nel tempo, in particolare per visite guidate all'interno e all'esterno dei musei, vigilanza, mediazione e didattica museale, attività di progettazione e ideazione per mostre e collezioni, ricerca, catalogazione e restauro di oggetti, servizio cassa, vendita nello shop del museo, gastronomia, attività amministrativa generale, attività di custodia, servizio di pulizia e altri compiti.

Art. 8.

Oggetti delle collezioni

1. La Provincia può affidare in consegna gli oggetti delle proprie collezioni ai musei provinciali.

2. In casi debitamente motivati, la Provincia può affidare oggetti delle proprie collezioni in prestito permanente ad altri musei e collezioni.

Art. 9.

Immobili

1. La Provincia può affidare in consegna ai musei provinciali gli immobili per i musei provinciali.

Capo III

MUSEI DI ENTI PUBBLICI E MUSEI PRIVATI

Art. 10.

Incentivazione di musei e collezioni

1. La Giunta provinciale può sostenere musei e collezioni di enti pubblici, di associazioni e di privati tramite la concessione di contributi e altri incentivi per la loro costituzione, per l'attività ordinaria, per investimenti, per l'acquisto e il restauro di oggetti da collezione.

2. Possono essere sostenute anche associazioni di musei che offrano ai loro associati consulenza e servizi nell'ottica di un incremento della qualità museale e della rappresentanza di interessi.

3. Le agevolazioni economiche possono anche consistere nella messa a disposizione di servizi e locali pubblici a titolo gratuito o a prezzo ridotto e nel prestito di oggetti d'arredamento o di oggetti museali.

4. La Ripartizione provinciale Musei sostiene i beneficiari delle agevolazioni anche fornendo loro consulenza, aggiornamento e conoscenze specifiche, e organizza progetti e iniziative ad essi destinate nell'ottica della creazione di reti e della professionalizzazione.


5. Possono essere sostenuti solamente i musei e le collezioni che:

- a) sono di interesse pubblico e rispondono alle finalità generali della Provincia per la promozione dei musei ai sensi dell'art. 2;
- b) sono regolarmente aperti al pubblico in orari di apertura comunicati in modo trasparente;
- c) sono conformi agli standard di qualità per musei e collezioni, definiti dalla Giunta provinciale nei relativi criteri applicativi;

d) presentano domande di concessione di contributo corredate di tutta la documentazione prevista nei criteri applicativi per l'incentivazione di musei e collezioni.

6. Le scadenze e i termini per la liquidazione delle agevolazioni economiche da parte della Ripartizione provinciale Musei saranno fissati possibilmente in modo tale da tenere conto della programmazione dei musei e delle collezioni richiedenti; ciò al fine di ridurre al minimo l'assunzione di crediti da parte dei richiedenti, in attesa della liquidazione delle agevolazioni.

7. Per garantire la sicurezza della programmazione per i musei più grandi, con proprio personale, possono essere disposte con provvedimento motivato spese a carico di al massimo tre esercizi finanziari consecutivi.



Art. 11.

Consulta museale

1. La Giunta provinciale nomina, per il periodo della legislatura e su proposta dell'assessore/assessora provinciale competente, una Consulta museale che funge da organo consultivo per gli indirizzi di politica museale. La Consulta museale è costituita da almeno sette componenti, tra cui l'assessore/assessora provinciale competente, che la presiede e gli assessori competenti per le attività culturali o loro delegati. Nell'ambito della sua attività, la Consulta museale esprime pareri sulle materie indicate negli articoli 4 e 10.

2. La Consulta museale è composta da specialisti in materia di musei di comprovata esperienza e da esperti nei settori della cultura e dell'educazione, nonché da un/una rappresentante esperto/a proveniente dal settore culturale e formativo nominato/nominata dal Consiglio dei Comuni.

3. La Consulta museale può anche suddividersi in sottocommissioni o giurie, nominate dalla Giunta provinciale, e convocare all'occorrenza, specialisti esterni o rappresentanti di organizzazioni esterne.

4. La Consulta museale propone i soggetti beneficiari delle agevolazioni triennali di cui all'art. 10, comma 7.

5. La Consulta museale propone i vincitori dei premi museali indetti dalla Provincia e del marchio di qualità museale.

6. La Consulta museale si riunisce almeno una volta all'anno e le sue sedute sono pubbliche.

7. Ai componenti e al segretario/alla segretaria della Consulta museale, delle sottocommissioni e delle giurie vengono corrisposti, se spettanti, i gettoni di presenza e i rimborsi per le trasferte previsti dalle disposizioni provinciali vigenti in materia.

Art. 12.

Vincolo di tutela delle collezioni di interesse pubblico

1. Le collezioni private di interesse pubblico possono essere sottoposte a vincolo di tutela dalla Giunta provinciale, su proposta della Ripartizione provinciale Beni culturali. In caso di apposizione del vincolo di tutela, le collezioni sono sottoposte alla vigilanza della Ripartizione provinciale Beni culturali.

2. Per il restauro di singoli oggetti sottoposti a vincolo di tutela, la Ripartizione provinciale Beni culturali può concedere contributi ai sensi dell'art. 5-ter della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche.

3. Il proprietario/La proprietaria e chiunque a qualsiasi titolo detenga una delle cose sottoposte a vincolo deve comunicare alla Giunta provinciale ogni atto, a titolo oneroso o gratuito, che ne trasferisca, in tutto o in parte, la proprietà o la detenzione. Nel caso in cui il trasferimento avvenga per successione a causa di morte, l'obbligo di comunicazione spetta agli eredi.

4. Nel caso di alienazione a titolo oneroso, la Giunta provinciale ha facoltà di acquistare la cosa al medesimo

prezzo stabilito nell'atto di alienazione. Qualora la cosa sia alienata con altre per un unico corrispettivo, il prezzo è determinato dalla Giunta provinciale.

5. Ove il venditore non ritenga di accettare il prezzo determinato dalla Giunta provinciale, il prezzo stesso sarà stabilito insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta da tre membri, di cui uno nominato dalla Giunta provinciale, uno dall'alienante ed il terzo d'intesa tra le due parti; in mancanza di accordo tra le parti, decorso il termine di quindici giorni, il terzo membro è nominato dal/dalla Presidente del Tribunale su istanza di una delle parti. Nel caso in cui la Giunta provinciale eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose alienate, il compratore ha facoltà di recedere dal contratto.

6. Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di due mesi dalla data della denuncia. In pendenza di detto termine, il contratto rimarrà condizionato sospensivamente all'esercizio del diritto di prelazione; all'alienante è vietato effettuare la tradizione della cosa. La proprietà passa alla Provincia alla data del provvedimento con il quale è esercitata la prelazione. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano la Provincia.

7. La Giunta provinciale, sentito il Direttore/la Direttrice della Ripartizione provinciale Beni culturali, può vietare l'alienazione dei musei e delle collezioni di proprietà privata sottoposti a vincolo di tutela, quando ne derivi danno alla loro conservazione o ne sia menomato il pubblico godimento.

Art. 13.

Criteri applicativi

1. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, la Giunta provinciale emana i criteri applicativi per l'incentivazione di musei e collezioni.

Art. 14.

Norme finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 11.457.000,00 euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, e successive modifiche (missione 5, programma 2, titolo 1: 11.020.000,00 euro; missione 5, programma 2, titolo 2: 437.000,00 euro).

Art. 15.

Abrogazione

1. La legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, e successive modifiche, è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 16 giugno 2017

Il Presidente della provincia: KOMPATSCHER

17R00276



LEGGE PROVINCIALE 16 giugno 2017, n. 7.

Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 e altre disposizioni.

(Pubblicata nel Supplemento n. 7 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25/I-II del 20 giugno 2017)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Variazioni allo stato di previsione delle spese e delle entrate

1. Allo stato di previsione delle spese di cui all'articolo 2 della legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29, sono apportate le seguenti variazioni:

Anno 2017 - competenza

Missione - Programma - Titolo	Importo
01-02-1	+15.000,00
01-06-2	+15.530.833,00
01-11-1	+400.000,00
04-02-1	-33.701,96
04-04-1	-20.000,00
04-07-1	+20.000,00
05-02-1	+406.176,17
05-02-2	+8.801,37
06-02-1	-20.000,00
07-01-2	+2.000.000,00
09-01-1	-128.333,00
09-02-1	+372.710,76
09-02-2	-202.710,76
09-05-2	+73.000,00
10-02-1	-6.276.500,00
10-02-2	+3.799.000,00
10-05-1	-58.760,00
10-05-2	+2.485.000,00
12-02-1	+50.000,00
12-02-2	+327.674,00


12-03-2	-398.396,00
12-04-2	+20.722,00
13-05-2	+0,00
14-01-1	+2.800.000,00
14-01-2	+4.500.000,00
14-01-3	-18.000.000,00
14-02-1	+5.100.000,00
14-02-2	+1.500.000,00
14-03-1	+5.600.000,00
14-03-2	-5.600.000,00
15-02-1	+28.484,42
15-02-2	-23.000,00
16-01-2	+18.845.000,00
18-01-1	-39.304.298,00
18-01-2	+38.000.000,00
20-01-1	+290.000,00
20-03-1	+1.730.000,00
20-03-2	+1.559.000,00
50-01-1	-400.000,00
50-02-4	+39.304.298,00

Anno 2018 - competenza

Missione - Programma - Titolo	Importo
01-02-1	+15.000,00
01-06-2	+205.000,00
01-07-1	+3.000.000,00
09-05-2	+420.000,00
10-02-1	-205.000,00
10-05-1	-15.000,00
16-01-2	-420.000,00
20-01-1	-8.204.298,00
50-02-4	+5.204.298,00

Anno 2019 - competenza

Missione - Programma - Titolo	Importo
01-06-2	+59.000,00
01-10-1	+0,01
10-02-1	-59.000,00
20-01-1	-5.204.298,00
50-02-4	+5.204.298,00



2. Allo stato di previsione delle entrate di cui all'articolo 1 della legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29, sono apportate le seguenti variazioni:

Anno 2017 - competenza

Titolo - Tipologia	Importo
05-300	+54.300.000,00
06-300	+20.000.000,00

Anno 2019 - competenza

Titolo - Tipologia	Importo
02-105	+0,01

Art. 2.

Allegati

1. Viene allegato alla presente legge, ai soli fini conoscitivi, il dettaglio delle variazioni apportate a livello di capitolo (allegato A).

2. Viene allegato alla presente legge, il dettaglio delle variazioni apportate riportante la suddivisione per categorie e macroaggregati (allegato B).

Art. 3.

Aggiornamento degli allegati

1. Alla legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29, sono apportati i seguenti aggiornamenti:

a) l'allegato H è sostituito dall'allegato H di cui alla presente legge;

b) l'allegato I è sostituito dall'allegato I di cui alla presente legge;

c) l'allegato 5 della nota integrativa è sostituito dall'allegato 5 di cui alla presente legge.

Art. 4.

Autorizzazione

1. La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Partecipazioni a società

1. Al fine di concorrere allo sviluppo economico dell'Alto Adige e di sostenere nuove iniziative a supporto del territorio provinciale, anche mediante ricorso alla gestione collettiva del risparmio ed altri strumenti finanziari, la Giunta provinciale è autorizzata ad acquisire quote di partecipazione del capitale sociale di società di gestione del risparmio, controllate da capitale pubblico a livello regionale.

2. Alla copertura della spesa nella misura massima di 6.000.000,00 di euro a carico dell'esercizio finanziario 2017, derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito dell'autorizzazione legislativa recata dalla legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, a valere degli stanziamenti iscritti, per l'anno 2017, al titolo 3 della spesa, nella missione 1, al programma 3 ai fini del bilancio di previsione 2017-2019.

3. Al fine di garantire e promuovere forme di mobilità innovative e ecosostenibili per i servizi di trasporto pubblico urbano e suburbano nei maggiori agglomerati urbanizzati, la Giunta provinciale è autorizzata ad acquisire quote di partecipazione del capitale sociale della società «SASA Spa».

4. Alla copertura della spesa nella misura massima di 500.000,00 euro a carico dell'esercizio finanziario 2017, derivante dall'attuazione del comma 3, si provvede nell'ambito dell'autorizzazione legislativa recata dalla legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, a valere degli stanziamenti iscritti, per l'anno 2017, al titolo 3 della spesa, nella missione 1, al programma 3 ai fini del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 6.

Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, «Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano»

1. Nel comma 3, primo periodo, dell'articolo 48 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, le parole «in economia» sono sostituite dalle parole «di importo unitario stimato non superiore a 200.000,00 euro, al netto degli oneri fiscali».


2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della legge provinciale 27 gennaio 2017, n. 1.

Art. 7.

Interventi a valenza sovregionale

1. Qualora progetti o iniziative di natura strategica finanziati con risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si estendano al territorio di comuni di confine altoatesini, la Giunta provinciale è autorizzata ad integrare il finanziamento delle predette iniziative, mediante assegnazioni all'apposito fondo, sempre che le predette progettualità siano di interesse bilaterale e rappresentino particolari occasioni di sviluppo e valorizzazione del territorio altoatesino.

2. Alla copertura della spesa nella misura massima di 500.000,00 di euro a carico dell'esercizio finanziario 2017, derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte capitale nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2017-2019.



Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 16 giugno 2017

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(*Omissis*).

17R00277

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 9 giugno 2017, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria).

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 14 giugno 2017 - Supplemento Ordinario n. 21*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 12/2011

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) cadavere: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali dopo le ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) salma: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o prima dell'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;»;

c) dopo la lettera r) sono aggiunte le seguenti:

«r-bis) cimitero d'urne: il luogo, situato all'interno dei cimiteri o in edifici, anche privati, con destinazione

d'uso esclusiva distanti almeno cinquanta metri dai centri abitati, destinato alla raccolta delle sole urne cinerarie;

r-ter) trasporto funebre: trasferimento di una salma o cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, o verso l'estero mediante l'utilizzo di mezzi riconosciuti idonei dall'autorità sanitaria e del personale necessario;

r-quater) trasporto provvisorio: il trasporto della salma o cadavere al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria, normalmente effettuato per permetterne le onoranze prima del trasporto definitivo al cimitero o crematorio;

r-quinquies) coniuge: ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), la dicitura ricomprende le parti di un'unione civile, equiparate ai coniugi, e i conviventi di fatto designati ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettera b)».

Art. 2.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 12/2011

1. La lettera g) del comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 12/2011 è abrogata.

Art. 3.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 12/2011

1. All'art. 4 della legge regionale n. 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«d) assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto, di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via, in luogo pubblico o aperto al pubblico, rivolgendosi, secondo il criterio della turnazione, ai soggetti esercitanti l'attività funebre e che abbiano aderito ad apposito accordo quadro.»;

b) al comma 2:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:


«a) stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, dei cimiteri d'urne, delle strutture obitoriali e delle sale del commiato;»;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) fissa le modalità delle concessioni e la loro durata, il cui limite massimo è di novantanove anni, anche se rilasciate in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 (Regolamento di polizia mortuaria);»;

3) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e dispersione delle ceneri, le loro modalità di conservazione, nonché i luoghi pubblici destinati alla dispersione, nel rispetto della normativa regionale e statale in materia;».



Art. 4.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 12/2011

1. L'art. 6 della legge regionale n. 12/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Attività funebri*). — 1. L'attività funebre è l'attività che comprende e assicura in forma congiunta, anche tramite avvalimento in forma stabile e continuativa, l'espletamento delle seguenti prestazioni:

a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e organizzazione delle onoranze funebri;

b) vendita di casse e altri articoli funebri, in occasione del funerale;

c) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;

d) trasferimento e trasporto funebre;

e) trattamenti di tanatocosmesi;

f) recupero di cadaveri o resti mortali, su disposizione dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.

2. Lo svolgimento dell'attività funebre è ammesso sulla base del possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 4, lettera *e)*, ed è incompatibile con la gestione dei servizi cimiteriali e obitoriali, con la gestione di strutture e servizi sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e strutture di ricovero e cura. L'attività funebre svolta da comuni o enti da essi controllati è incompatibile con la gestione di servizi cimiteriali e obitoriali presso le sedi di altri enti. L'attività di avvalimento di cui al comma 1 non può riguardare il primo carro funebre e l'autorimessa attrezzata per la disinfezione e ricovero. Fra i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funebre di cui all'art. 3, comma 4, lettera *e)*, le imprese esercenti forniscono l'offerta di un servizio minimo costituito da trasporto, fornitura cassa e disbrigo pratiche.

3. È vietata l'intermediazione nell'attività funebre. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse e articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale si svolgono unicamente nell'immobile della sede operativa dichiarata o, eccezionalmente su richiesta degli interessati, presso altro luogo purché non all'interno di strutture sanitarie e socioassistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.

4. Il comune verifica la permanenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti per l'esercizio dell'attività funebre.

5. Lo svolgimento dell'attività di ditte esercenti il solo trasporto a pagamento è ammessa solo per il trasporto di feretro chiuso ed è escluso durante il periodo di cui all'art. 10.

6. L'esercizio del trasporto di cui al comma 5 è sottoposto al possesso degli stessi requisiti stabiliti per gli esercenti l'attività funebre.»

Art. 5.

Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 12/2011

1. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 12/2011 è aggiunto il seguente:

«2-bis. In caso di decesso presso un presidio ospedaliero, prima di procedere con il trasferimento di cui all'art. 10, il medico necroscopo della struttura, previa effettuazione della registrazione elettrocardiografica da effettuarsi senza ritardo, redige il certificato necroscopico.»

Art. 6.

Modifica all'art. 9 della legge regionale n. 12/2011

1. La lettera *a)* del comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 12/2011 è sostituita dalla seguente:

«*a)* presso il domicilio del defunto;».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 12/2011

1. L'art. 10 della legge regionale n. 12/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Trasporto provvisorio entro le trenta ore dal decesso*). — 1. Entro trenta ore dal decesso, su richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, la salma o cadavere possono essere trasferiti al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in comune diverso, inclusi quelli delle province confinanti con il territorio regionale a condizione di reciprocità.

2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente, anche tramite posta elettronica certificata, all'ufficiale di stato civile e, se non è stato effettuato l'accertamento di morte, al medico necroscopo, la nuova sede ove la salma o cadavere sono stati trasferiti.

3. In caso di trasporto provvisorio entro le trenta ore dal decesso, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato o in feretro aperto, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.»

Art. 8.

Modifica all'art. 14 della legge regionale n. 12/2011

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 12/2011 le parole «compresa nell'elenco di cui all'art. 3, comma 4, lettera *g)*» sono soppresse.

Art. 9.

Modifica all'art. 15 della legge regionale n. 12/2011

1. Il comma 4 dell'art. 15 della legge regionale n. 12/2011 è sostituito dal seguente:

«4. Il comune può istituire il deposito di osservazione e l'obitorio unicamente nell'ambito del proprio cimitero o presso cimiteri di altri comuni vicini, ospedali o altri istituti sanitari, previa convenzione con gli stessi.»



Art. 10.

Modifica all'art. 18 della legge regionale n. 12/2011

1. Il comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 12/2011 è sostituito dal seguente:

«3. Ogni cadavere, trascorso il periodo di cui all'art. 10, è chiuso, per il trasporto, in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.»

Art. 11.

Modifica all'art. 20 della legge regionale n. 12/2011

1. Il comma 3-bis dell'art. 20 della legge regionale n. 12/2011 è sostituito dal seguente:

«3-bis. Sono vietati i trattamenti antiputrefattivi a base di formaldeide.»

Art. 12.

Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 12/2011

1. All'art. 28 della legge regionale n. 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri e degli obitori nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 6, comma 2, secondo periodo, l'attività di gestione dei servizi cimiteriali e degli obitori è incompatibile con l'esercizio delle attività funebri, marmoree, lapidee e di fioreria sia interne che esterne al cimitero.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'incompatibilità di cui al secondo periodo del comma 1 non si applica per l'affidamento della gestione dei cimiteri e degli obitori dei comuni il cui territorio è interamente classificato in fascia C ai sensi della deliberazione della giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303.»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le imprese impegnate in servizi e lavori all'interno dei cimiteri devono notificare preventivamente al responsabile di cui al comma 2 i nominativi del personale impiegato con l'evidenza del ruolo rivestito all'interno dell'azienda.»

Art. 13.

Modifica all'art. 29 della legge regionale n. 12/2011

1. Dopo il comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 12/2011 è aggiunto il seguente:

«1-bis. I cimiteri per animali d'affezione di cui alla legge regionale 12 dicembre 2006, n. 26 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione), possono essere realizzati nei pressi di cimiteri umani mantenendo una fascia di rispetto non inferiore ai venticinque metri dalle sepolture.»

Art. 14.

Modifica all'art. 30 della legge regionale n. 12/2011

1. Il comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 12/2011 è sostituito dal seguente:

«2. In almeno un cimitero comunale e nei cimiteri realizzati dai comuni in associazione deve essere presente una struttura obitoriale, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 15, comma 4.»

Art. 15.

Modifica all'art. 33 della legge regionale n. 12/2011

1. Dopo il comma 4 dell'art. 33 della legge regionale n. 12/2011 è aggiunto il seguente:

«4-bis. È consentito l'interramento di resti ossei o urne cinerarie, debitamente racchiuse in nicchia o pozzetto stagno che ne garantisca la conservazione e identificazione. Tale interramento non è soggetto a periodi minimi di conservazione.»

Art. 16.

Modifica all'art. 34 della legge regionale n. 12/2011

1. Il comma 1 dell'art. 34 della legge regionale n. 12/2011 è sostituito dal seguente:

«1. La tumulazione è la collocazione di feretro in loculo, loculo areato, nicchia, tomba di famiglia, aventi le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria, per esservi conservato per un periodo di almeno venti anni se eseguita in loculo stagno e di dieci anni se eseguita in loculo areato. La tumulazione di cassette di resti ossei o urne cinerarie non è soggetta a periodi minimi di conservazione.»

Art. 17.

Modifica all'art. 38 della legge regionale n. 12/2011

1. Il comma 7 dell'art. 38 della legge regionale n. 12/2011 è sostituito dal seguente:

«7. Per l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri di cui al comma 3, si applicano gli articoli 42, 43 e 44.»


Art. 18.

Modifiche all'art. 41 della legge regionale n. 12/2011

1. All'art. 41 della legge regionale n. 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del comune di decesso o, successivamente, di conservazione del feretro, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o, in mancanza di questa, dai suoi familiari anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'art. 3 della legge



30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri). Il certificato necroscopico non necessita della firma autentica del coordinatore sanitario.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La volontà del defunto per la cremazione può essere manifestata dal medesimo anche con la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 3.».

Art. 19.

Modifiche all'art. 42 della legge regionale n. 12/2011

1. All'art. 42 della legge regionale n. 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'affidamento delle ceneri è autorizzato contestualmente alla cremazione o, successivamente, dal comune in cui le ceneri sono conservate. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata contestualmente alla cremazione o, successivamente, dal comune in cui le ceneri sono conservate. Qualora la dispersione debba avvenire in comune diverso da quello competente all'autorizzazione, questa può essere rilasciata solamente dopo l'acquisizione del nulla osta del comune di dispersione.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al comune ove devono avvenire la custodia o la dispersione delle ceneri e, se diverso, anche al comune di ultima residenza del defunto.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La volontà del defunto per la dispersione delle proprie ceneri, nonché il luogo di dispersione e il soggetto incaricato della dispersione medesima sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione resa dallo stesso al comune di residenza. L'espressa volontà del defunto può essere altresì ricostruita mediante espressioni concordanti dichiarazioni, rese al comune di ultima residenza, dal coniuge e dai parenti di primo grado.».

Art. 20.

Modifica all'art. 44 della legge regionale n. 12/2011

1. Il comma 2 dell'art. 44 della legge regionale n. 12/2011 è sostituito dal seguente:

«2. L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna presso la propria abitazione o un cimitero d'urne con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da garantirne la sicurezza da ogni forma di profanazione.».

Art. 21.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Data a Trieste, addì 9 giugno 2017

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

17R00297

LEGGE REGIONALE 9 giugno 2017, n. 23.

Norme in materia di Birra Artigianale del Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Supplemento Ordinario n. 21 del 14 giugno 2017*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, favorisce, nell'ambito della promozione delle attività produttive nonché della tutela della qualità del patrimonio alimentare, l'attività di identificazione e di tutela della produzione birraia artigianale del Friuli Venezia Giulia attraverso la codificazione delle metodologie classiche di trasformazione, la valorizzazione delle materie prime e la professionalità degli operatori.

Art. 2.


Finalità e obiettivi

1. La Regione promuove e tutela la produzione di birra artigianale caratterizzata da elevati requisiti di tipicità delle materie prime impiegate e da tecniche di lavorazione che ne fanno derivare un prodotto di elevata qualità organolettica.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:

a) promuove le produzioni di qualità;

b) qualifica e incentiva l'introduzione di processi innovativi nelle lavorazioni, sia sotto il profilo delle mate-



rie prime impiegate, sia sotto il profilo dei processi messi in atto allo scopo di raggiungere l'eccellenza dei prodotti;

c) promuove la formazione professionale degli operatori del settore, contribuendo alla crescita formativa e professionale dell'intera filiera anche attraverso il riconoscimento della professionalità acquisita e dell'apporto formativo rivolto ai giovani;

d) salvaguarda e valorizza le imprese di settore ubicate nei territori montani di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);

e) sostiene lo sviluppo competitivo delle imprese della filiera;

f) incentiva la creazione di nuove imprese nel settore della produzione di birra artigianale, in particolare di imprese a conduzione femminile e giovanile;

g) favorisce la corretta informazione al consumatore;

h) istituisce il Registro dei birrifici artigianali del Friuli Venezia Giulia;

i) attua i necessari controlli per garantire l'applicazione e il rispetto della presente legge al fine di tutelare il prodotto, i produttori e i consumatori.

3. Le finalità previste dal comma 2, lettera *e)*, sono attuate senza ulteriori oneri per il bilancio regionale, con le risorse destinate all'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese).

4. Le finalità previste dal comma 2, lettera *f)*, sono attuate senza ulteriori oneri per il bilancio regionale, con le risorse destinate all'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 2, comma 85, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), e dall'articolo 20 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intende:

a) per «birra artigianale del Friuli Venezia Giulia», secondo la definizione di «birra artigianale» cui all'articolo 2, comma 4 bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354 (Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra), e successive modifiche e integrazioni: un prodotto il cui ciclo produttivo, fatta eccezione per il processo di maltazione e la produzione del luppolo, viene svolto interamente all'interno della Regione del Friuli Venezia Giulia;

b) per «birrificio artigianale indipendente del Friuli Venezia Giulia», secondo la definizione di «birrificio artigianale indipendente» di cui all'articolo 2, comma 4 bis, della legge 1354/1962 e successive modifiche e integrazioni: l'impresa che svolge l'intero ciclo di produzione della birra, fatta eccezione per la maltazione, nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;

c) per «controllo»: attività svolta a verificare la corrispondenza della birra artigianale del Friuli Venezia Giulia alle modalità di produzione stabilite dalla presente norma, alla corrispondenza con le informazioni fornite dall'etichettatura, alla natura del prodotto, alla composizione, alla provenienza; inoltre il controllo verrà effettuato sulla birra artigianale nei birrifici artigianali del Friuli Venezia Giulia anche in relazione all'utilizzo del marchio di cui all'articolo 8;

d) per «origine»: la possibilità di determinare la provenienza di una sostanza destinata o atta a entrare a far parte della birra artigianale del Friuli Venezia Giulia verificando tutte le fasi della sua produzione, trasformazione e distribuzione;

e) per «filiera»: l'insieme delle aziende che concorrono alla catena di fornitura di un dato prodotto, dalla produzione, alla trasformazione, dalla commercializzazione alla distribuzione.

Art. 4.

Metodi e tecnologie

1. La Giunta regionale prevede, a favore dei consumatori, le opportune forme di pubblicizzazione dei metodi tradizionali e delle tecnologie alternative o innovative.

2. Le finalità previste dall'articolo 2, comma 2, lettera *g)*, e dal comma 1 sono attuate senza ulteriori oneri per il bilancio regionale, con le risorse destinate all'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 1 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co. Re.Com.)).

Art. 5.

Formazione professionale


1. La Regione promuove la formazione, l'aggiornamento professionale e la riqualificazione degli operatori del settore, secondo le modalità organizzative e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di cui all'articolo 6, anche stipulando apposite convenzioni con enti qualificati.

2. Le finalità indicate all'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, e al comma 1 sono realizzate senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, con le risorse destinate all'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 3 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale).

Art. 6.

Regolamento

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *d)*, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, sentito l'Assessore competente in materia di agricoltura, previo parere della Commissione



ne consigliare competente, adotta un regolamento che, in particolare, individua:

a) le modalità di iscrizione dei birrifici artigianali del Friuli Venezia Giulia al Registro di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), e le modalità di tenuta del medesimo;

b) le disposizioni attuative inerenti i progetti di qualità del prodotto e gli interventi per le patologie alimentari di cui all'articolo 7.

Art. 7.

Progetti di qualità e progetti per interventi per le patologie alimentari

1. Fatti comunque salvi i regimi di aiuto disposti dalle singole norme di settore, con il regolamento di cui all'articolo 6, sono stabiliti inoltre i termini e le modalità per la concessione di incentivi, i criteri di premialità, anche legati al territorio montano nonché all'iscrizione dell'impresa al Registro delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), per la realizzazione di progetti presentati per la qualità del prodotto a garanzia e tutela del consumatore finale e di progetti delle imprese del settore che, esplicitando una funzione sociale in favore dei cittadini affetti da particolari patologie alimentari, realizzino ambienti di lavoro idonei, attrezzature dedicate e processi produttivi finalizzati a fronteggiare tali patologie.

Art. 8.

Certificazione di qualità per la birra artigianale

1. Al fine di valorizzare la produzione di birra artigianale l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA può concedere l'uso del marchio regionale Agricoltura Qualità Ambiente (AQUA), di seguito marchio AQUA, istituito dalla legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità), e registrato in conformità alla disciplina nazionale e dell'Unione europea sui marchi collettivi di qualità.

2. Le modalità di gestione e di concessione dell'utilizzo del marchio AQUA sono stabilite dal regolamento d'uso del marchio collettivo previsto dagli articoli 11 e 157 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale), e dall'articolo 67 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario. Il disciplinare tecnico di produzione è adottato in conformità al regolamento d'uso del marchio collettivo.

3. Le finalità previste dal comma 1 sono realizzate senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale nell'ambito delle funzioni attribuite all'ERSA dall'articolo 2 della legge regionale 21/2002.

Art. 9.

Promozione

1. La Regione attraverso l'ERSA, e coinvolgendo i soggetti che si avvalgono del marchio di cui all'articolo 8, promuove la diffusione e la valorizzazione della cultura brassicola friulana con adeguate forme di divulgazione, anche attuando iniziative di partecipazione alle fiere.

Art. 10.

Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, a eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 11.

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e d), e dall'articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 135.000 euro, suddivisa in ragione di 45.000 euro, come di seguito indicato:

a) relativamente agli interventi di parte corrente 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;

b) relativamente agli interventi di parte capitale 15.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, lettere a) e b), si provvede mediante storno di pari importo complessivo a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 9 giugno 2017

SERRACCHIANI

(Omissis).

17R00322



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 giugno 2017, n. 0127/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità di finanziamento dell'attività dei punti di ascolto di cui alla legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 21 giugno 2017)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro), come modificata dalla legge regionale 10 maggio 2016, n. 6 (Modifiche della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7), che ha introdotto modifiche al testo della legge regionale n. 7/2005, recependo e mettendo a sistema, a distanza di dieci anni dalla sua entrata in vigore ed in un'ottica di continuità, le buone prassi emerse nella sua applicazione, in particolare valorizzando l'esperienza dei centri di sostegno e di aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati «Punti di ascolto», e tenendo altresì conto delle necessità di semplificazione e razionalizzazione della norma stessa;

Visto in particolare, l'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 7/2005, come modificato dalla legge regionale n. 6/2016, secondo cui con regolamento regionale sono definiti criteri e modalità di finanziamento dei Punti di ascolto accreditati ai sensi della legge medesima;

Ritenuto di disciplinare con regolamento le procedure, i criteri e le modalità di finanziamento dell'attività dei Punti di ascolto;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 1° giugno 2017, n. 983;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità di finanziamento dell'attività dei Punti di ascolto di cui alla legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante criteri e modalità di finanziamento dell'attività dei Punti di ascolto di cui alla legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro).

(Omissis).

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. L'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro) favorisce l'attività di centri di prevenzione, sostegno e aiuto accreditati, denominati Punti di ascolto.

2. Il sostegno ai Punti di ascolto, accreditati secondo i criteri previsti dal regolamento di cui all'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 7/2005, è attuato attraverso il finanziamento dell'attività svolta annualmente dagli stessi, nei termini e con le modalità previsti dal presente regolamento.

3. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 7/2005, definisce, in particolare:

- a) le modalità di presentazione delle domande di finanziamento dei Punti di ascolto accreditati;
- b) i requisiti specifici dei soggetti da cui Punti di ascolto sono attivati e gestiti;
- c) i contenuti minimi delle convenzioni tra i predetti soggetti;
- d) la tipologia delle spese ammissibili a finanziamento;
- e) il numero massimo di Punti di ascolto finanziabili;
- f) la durata e l'intensità del finanziamento.

Art. 2.

Requisiti dei soggetti da cui Punti di ascolto sono attivati e gestiti

1. Gli enti locali di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 7/2005 sono individuati nei comuni e nelle unioni territoriali intercomunali della Regione.

2. Le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 7/2005 devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere iscritti al registro generale del volontariato organizzato o al registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui rispettivamente agli articoli 5 e 20 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale);

b) avere, tra le proprie finalità istituzionali, la promozione del benessere lavorativo e il contrasto a fenomeni vessatori e discriminatori in ambito occupazionale;

c) affidabilità del legale rappresentante e dei componenti dell'organo esecutivo i quali, all'atto della presentazione della domanda, non devono:

1) aver subito condanne definitive per reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione;

2) avere, nei cinque anni precedenti, patteggiato la pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per i reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione;

d) rispettare le prescrizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicati in materia di obblighi previdenziali ed assicurativi, sicurezza sul lavoro, pari opportunità, nonché tutela delle condizioni di lavoro ai sensi dell'art. 2087 del codice civile;



e) aver maturato competenze specifiche in materia di molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro e aver istaurato, mediante partecipazione a progetti, stipulazioni di convenzioni, protocolli d'intesa, promozione di convegni, seminari e corsi di formazione, consolidate interrelazioni con il territorio e reti attive di collaborazione con referenti qualificati, tecnici e scientifici, in materia di molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro;

f) avvalersi o collaborare con personale qualificato con pluriennale e comprovata competenza nella materia delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro.

3. Le organizzazioni sindacali e le organizzazioni datoriali di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 7/2005 devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere dotati di un atto costitutivo, redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata, che contenga l'indicazione della sede legale;

b) essere dotati di uno statuto o altro accordo, redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata, che espliciti, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'ente, l'associazione o l'organizzazione assume:

1) l'attribuzione della rappresentanza legale, la struttura organizzativa del soggetto e i livelli di organizzazione territoriale, tra i quali risulti che almeno una sede operativa è compresa nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia;

2) l'assenza dello scopo di lucro, con espresso divieto di ripartizione, anche indiretta, di utili, sia nel corso della vita, sia all'atto dello scioglimento o della cessazione dell'ente, associazione od organizzazione;

c) affidabilità del legale rappresentante e dei componenti dell'organo esecutivo e degli organi statutari che, all'atto della presentazione della domanda, non devono:

1) aver subito condanne definitive per reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione;

2) avere, nei cinque anni precedenti, patteggiato la pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per i reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione;

d) rispettare le prescrizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicati in materia di obblighi previdenziali ed assicurativi, sicurezza sul lavoro, pari opportunità, nonché tutela delle condizioni di lavoro ai sensi dell'art. 2087 del codice civile;

e) aver maturato competenze specifiche in materia di molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro e aver istaurato, mediante partecipazione a progetti, stipulazioni di convenzioni, protocolli d'intesa, promozione di convegni, seminari e corsi di formazione, consolidate interrelazioni con il territorio e reti attive di collaborazione con referenti qualificati, tecnici e scientifici, in materia di molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro;

f) avvalersi o collaborare con personale qualificato con pluriennale e comprovata competenza nella materia delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro.

4. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) della legge, non sono tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al comma 3, lettere a) e b), purché partecipanti al tavolo della concertazione generale regionale in materia di lavoro secondo il protocollo di concertazione sottoscritto tra la Regione e le parti sociali il 12 gennaio 2004, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Contenuti minimi delle convenzioni

1. Le convenzioni di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 7/2005 sono sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che attivano e gestiscono i Punti di ascolto e devono prevedere:

a) l'individuazione del soggetto, tra quelli che attivano e gestiscono il Punto di ascolto, da cui il Punto di ascolto dipende, cui sono attribuite la titolarità degli atti del punto di ascolto e la relativa responsabilità, denominato «soggetto da cui il Punto di ascolto dipende»;

b) l'individuazione del soggetto, tra quelli che attivano e gestiscono il Punto di ascolto, che presenta la domanda di finanziamento ai sensi del presente regolamento e che costituisce referente e beneficiario unico per l'Amministrazione regionale in relazione al finanziamento stesso;

c) la descrizione dettagliata dei contributi forniti all'attività del Punto di ascolto da parte di ciascun soggetto firmatario della conven-

zione, con l'evidenza della quantificazione economica nel caso di contributi in denaro;

d) la durata minima della convenzione, non inferiore alla durata prevista per il periodo di finanziamento del Punto di ascolto.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono altresì prevedere, da parte dell'ente locale di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 7/2005, la compartecipazione alla gestione del Punto di ascolto attraverso la messa a disposizione dei locali necessari allo svolgimento dell'attività dello stesso.

Art. 4.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili al finanziamento ai sensi del presente regolamento esclusivamente le seguenti tipologie di spesa, sostenute per il funzionamento del Punto di ascolto:

a) gli emolumenti erogati alle tre figure professionali che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera e), della legge regionale n. 7/2005, costituiscono l'*equipe* multidisciplinare;

b) gli emolumenti erogati a operatori esperti impiegati nella realizzazione dell'attività del Punto di ascolto;

c) le spese per lo svolgimento di attività divulgativa e promozionale, nei termini di cui al comma 2.

2. Rientrano nelle spese per attività divulgativa e promozionale le spese pubblicitarie, di affissione e di stampa e diffusione dei materiali prodotti, ivi compresi gli oneri ad esse connessi, ad esclusione delle spese di rappresentanza.

3. Ai fini dell'ammissibilità, le spese devono:

a) riferirsi all'attività finanziata;

b) essere riferite al periodo di durata dell'attività finanziata, come definito nell'art. 6, comma 1;

c) essere totalmente pagate entro il termine di presentazione del rendiconto;

d) essere sostenute dai soggetti che attivano e gestiscono il Punto di ascolto;

e) rispettare le soglie massime e minime previste dall'art. 6, commi 3, 5, 6 e 7.

Art. 5.

Numero massimo di Punti di ascolto finanziabili

1. Il numero massimo di Punti di ascolto finanziabili ai sensi del presente regolamento è calcolato, con arrotondamento per eccesso o difetto, in ragione di uno ogni trecentomila cittadini residenti sul territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. L'integrale finanziamento del numero dei Punti di ascolto di cui al comma 1 è subordinato alla disponibilità delle risorse finanziarie allocate annualmente dal bilancio regionale.

Art. 6.

Durata e intensità del finanziamento

1. Il finanziamento concesso ai sensi del presente regolamento ha durata annuale, con decorrenza dal primo aprile di ciascun anno.

2. L'intensità del finanziamento è graduata nelle seguenti fasce, determinate tenendo conto della potenziale attività prevista dai Punti di ascolto nell'annualità per la quale è chiesto il finanziamento e accessibili sulla base dell'attività pregressa del Punto di ascolto, definita con le modalità previste al comma 7:

a) Fascia 1: finanziamento pari a 25.000 euro;

b) Fascia 2: finanziamento pari a 40.000 euro;


c) Fascia 3: finanziamento pari a 50.000 euro;

d) Fascia 4: finanziamento pari a 60.000 euro.

3. Allo scopo di assicurare l'adeguato funzionamento dei Punti di ascolto, l'ammontare di ciascuna fascia è a sua volta articolato:

a) in soglie massime di finanziamento, per gli emolumenti erogati alle tre figure professionali di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), a cui sono correlati valori minimi di attività lavorativa da assicurare per ciascuna figura professionale, secondo quanto previsto dal comma 5;

b) in soglie massime di finanziamento per gli emolumenti erogati agli operatori esperti di cui all'art. 4, comma 1, lettera b);



c) in soglie massime di finanziamento per le spese connesse allo svolgimento dell'attività divulgativa e promozionale di cui all'art. 4, comma 1, lettera c).

4. Gli importi relativi alle soglie massime di finanziamento per tipologia di spesa di cui al comma 3 sono indicate nell'allegato A. In caso di mancato raggiungimento delle soglie massime di finanziamento per tipologia di spesa, gli importi residui non sono imputabili ad altra tipologia di spesa.

5. I valori minimi di attività lavorativa correlati alle soglie massime di finanziamento per gli emolumenti erogati alle tre figure professionali di cui al comma 3, lettera a), sono espressi in importi minimi di compenso annuo e sono indicati nell'allegato B.

6. Gli emolumenti erogati alle tre figure professionali che costituiscono l'*équipe* multidisciplinare sono riconosciuti in misura massima corrispondente ad ottanta euro lordi per ogni ora di lavoro effettuata dal singolo professionista nell'ambito del Punto di ascolto.

7. Per l'accesso a ciascuna delle fasce di finanziamento di cui al comma 2 è necessario dimostrare il possesso, da parte del Punto di ascolto, di tutti gli specifici requisiti minimi indicati nell'allegato C, riferiti all'attività svolta dal Punto di ascolto nell'anno solare precedente la richiesta e relativi a:

a) numero minimo di utenti per i quali è stata effettuata e conclusa la sola fase di prima accoglienza;

b) numero minimo di utenti per i quali sono stati effettuati e conclusi percorsi successivi alla fase di prima accoglienza, comprendenti almeno un colloquio di approfondimento con una della figure professionali;

c) numero di colloqui effettuati con l'utenza, singolarmente o congiuntamente, dai professionisti di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 7/2005.

8. Per le medesime finalità di cui al comma 3, nel corso dell'annualità di finanziamento deve essere assicurato per ciascuna fascia un orario di apertura al pubblico del Punto di ascolto nella misura minima così definita:

- a) Fascia 1: almeno 8 ore medie settimanali;
- b) Fascia 2: almeno 12 ore medie settimanali;
- c) Fascia 3: almeno 18 ore medie settimanali;
- d) Fascia 4: almeno 22 ore medie settimanali.

9. Le ore medie settimanali sono calcolate sulla base annuale, con riferimento a un numero convenzionale complessivo di 45 settimane.

10. La verifica del rispetto delle soglie massime e minime di spesa di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, nonché la verifica dell'orario minimo di apertura al pubblico di cui al comma 8, è effettuata in sede di rendicontazione.

Art. 7.

Modalità di presentazione delle domande di finanziamento

1. La domanda di finanziamento dei Punti di ascolto è presentata mediante consegna a mano ovvero a mezzo posta elettronica certificata, dal soggetto individuato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, a pena di inammissibilità, entro il 20 gennaio di ciascun anno.

2. Nella domanda è indicata la fascia di finanziamento di cui all'art. 6, comma 2, per cui viene richiesto il finanziamento. In caso di mancata indicazione la domanda si intende riferita alla fascia 1.

3. Con decreto del direttore dell'ufficio competente della Direzione centrale competente in materia di lavoro, reso disponibile sul sito internet della Regione, sono approvati lo schema di domanda ed i relativi allegati.

Art. 8.

Istruttoria e concessione del finanziamento

1. Il finanziamento è concesso entro settanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con procedura valutativa, secondo le modalità del procedimento a graduatoria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

2. L'ufficio competente provvede all'istruttoria delle domande, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento, ivi compresi i requisiti minimi e massimi previsti

per ciascuna fascia di finanziamento ai sensi dell'art. 6, anche attraverso l'acquisizione di un parere da parte del Gruppo di lavoro tecnico di cui all'art. 4 della legge regionale n. 7/2005, ai sensi del comma 3.

3. Al fine di completare l'istruttoria, l'ufficio competente trasmette la documentazione sull'attività svolta in relazione alle domande di finanziamento ritenute formalmente ammissibili al Gruppo di lavoro tecnico di cui all'art. 4 della legge regionale n. 7/2005, il quale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera c), della medesima legge, rende un parere sull'attività svolta da ciascun Punto di ascolto, così come dimostrata agli atti.

4. Ove le domande siano ritenute irregolari o incomplete, l'ufficio competente ne dà comunicazione al soggetto richiedente, indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a venti giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è respinta qualora il termine assegnato decorra inutilmente.

5. Qualora, in sede istruttoria, si accerti il possesso da parte del Punto di ascolto per cui viene richiesto il finanziamento, nell'anno solare precedente la richiesta, di requisiti corrispondenti a una fascia di finanziamento inferiore rispetto a quella indicata nella domanda, quest'ultima si intende riferita alla fascia per cui sono accertati i requisiti. In caso di impossibilità di dimostrazione dei requisiti, la domanda si intende riferita alla fascia 1.

6. L'ufficio competente, prima della formale adozione dell'eventuale provvedimento negativo, comunica al soggetto richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000.

7. Esaurita la valutazione delle domande di finanziamento ritenute ammissibili, l'ufficio competente elabora una graduatoria delle domande ammissibili, dando priorità alle domande riferite alle fasce corrispondenti ad un livello di finanziamento più elevato. In caso di parità di collocazione nella fascia di finanziamento, è data priorità alle domande relative a Punti di ascolto per cui risulti più alto il valore di cui all'art. 6, comma 7, lettera c); in caso di ulteriore parità si tiene conto del valore di cui all'art. 6, comma 7, lettera b).

8. A conclusione del procedimento, l'ufficio competente comunica a ciascun richiedente:

a) l'ammissibilità della domanda e la concessione del finanziamento;

b) l'ammissibilità della domanda e la contestuale impossibilità di finanziamento per mancata copertura finanziaria o per superamento del numero massimo di Punti di ascolto finanziabili;

c) l'inammissibilità della domanda, con le relative motivazioni.

9. La concessione è disposta sino ad esaurimento delle risorse disponibili, con la possibilità di disporre un finanziamento parziale a favore del beneficiario per il quale le risorse disponibili non riescano a coprire l'intero importo della fascia di finanziamento di cui all'art. 6, comma 2. In tal caso, gli importi relativi alle soglie massime di finanziamento per tipologia di spesa e ai valori minimi di attività lavorativa indicati negli allegati A e B sono rideterminati in proporzione all'ammontare del finanziamento concesso. Qualora nel corso dell'anno si rendessero disponibili ulteriori risorse, anche derivanti da revocche o rinunce ai contributi concessi, l'ufficio competente dispone l'eventuale integrazione del finanziamento parziale concesso, provvedendo, nel caso, allo scorrimento della graduatoria.

Art. 9.


Rendicontazione ed erogazione del finanziamento

1. Il finanziamento è erogato dietro richiesta del soggetto beneficiario, trasmessa all'ufficio competente entro sessanta giorni dalla conclusione dell'annualità di finanziamento, corredata da:

a) la rendicontazione delle spese ammesse ed effettivamente sostenute, effettuata ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale n. 7/2000, articolata per tipologia di spesa ammissibile e con la specificazione delle singole voci di spesa e del dettaglio orario mensile delle attività svolte dai professionisti e dagli operatori esperti del Punto di ascolto nel corso dell'annualità di finanziamento;

b) il dettaglio settimanale degli orari di apertura al pubblico del Punto di ascolto nel corso dell'annualità di finanziamento.

2. Ove la documentazione presentata per la rendicontazione della spesa sia ritenuta irregolare o incompleta, l'ufficio competente ne dà comunicazione al beneficiario, indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a venti giorni per provvedere alla relativa rego-



larizzazione o integrazione. In caso di inutile decorso del termine assegnato, il finanziamento è revocato.

3. L'importo del finanziamento concesso è rideterminato qualora le spese rendicontate per singole tipologie di spesa siano inferiori alle soglie massime previste nell'allegato A.

4. Qualora sia accertato che gli importi minimi di compenso annuo delle figure professionali che costituiscono l'*equipe* multidisciplinare siano inferiori ai valori minimi previsti nell'allegato B per la fascia per cui è stato concesso il finanziamento, la relativa parte di finanziamento è rideterminata proporzionalmente al numero di ore effettivamente svolte, fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera a) e all'art. 6, comma 6.

5. Qualora siano rendicontate spese per gli emolumenti erogati alle tre figure professionali che costituiscono l'*equipe* multidisciplinare in misura superiore a quella prevista dall'art. 6, comma 6, il relativo importo è liquidato, ai fini della erogazione del finanziamento, nella misura massima prevista dallo stesso.

6. Qualora non sia dimostrata l'apertura al pubblico nelle misure minime previste dal comma 5 per la fascia per cui è stato ottenuto il finanziamento, l'importo concesso è rideterminato in riduzione nella misura del cinque per cento rispetto al valore della fascia, e sono rideterminati nella stessa misura le soglie massime di spesa di cui all'allegato A nonché gli importi minimi di compenso annuo delle figure professionali che costituiscono l'*equipe* multidisciplinare di cui all'allegato B.

7. Il contributo è erogato a seguito dell'esame della rendicontazione.

Art. 10.

Erogazione del finanziamento in via anticipata

1. Su richiesta del beneficiario, il finanziamento può essere erogato in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento del contributo concesso.

Art. 11.

Cause di revoca del contributo concesso

1. La concessione del finanziamento è revocata qualora:

- a) il beneficiario rinunci al finanziamento;
- b) la rendicontazione delle spese non sia presentata entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 9, comma 1;
- c) non sia rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione di cui all'art. 9, comma 2.

Art. 12.

Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000, in qualsiasi momento l'ufficio competente può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

Art. 13.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 7/2000.

Art. 14.

Disposizioni transitorie

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge regionale 10 maggio 2016, n. 6 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro), fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 7/2005, la domanda di finanziamento è riferita ai Punti di ascolto accreditati ai sensi del decreto del Presidente della Regione 10 novembre 2006, n. 347 (Regolamento per la promozione di progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro e per l'accreditamento dei centri di sostegno e di aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati «Punti di ascolto»).

2. Fino alla completa soppressione delle province ai sensi della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali numeri 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2005 e 10/2016) tra gli enti locali di cui all'art. 2, comma 2, sono ricomprese le province.

3. Per le domande di finanziamento a valere per l'anno 2017, la domanda di finanziamento è presentata esclusivamente in relazione a Punti di ascolto accreditati già finanziati ai sensi della legge regionale n. 7/2005 nell'anno 2016. La domanda è presentata dai soggetti da cui il Punto di ascolto è costituito e dipende, individuati ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 347/2006, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(*Omissis*).

Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI.

17R00309

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 giugno 2017, n. 0128/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi agli incubatori certificati regionali per promuovere iniziative tese a sostenere le start up innovative, ai sensi dell'articolo 2, comma 54, lettera a), della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), emanato con decreto del Presidente della Regione 18 settembre 2015, n. 192/Pres.


(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 28 giugno 2017 n. 26)

IL PRESIDENTE

Vistata legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007) ed, in particolare:

l'art. 2, comma 54, lettera a), che autorizza l'amministrazione regionale a sostenere le attività degli incubatori certificati per la promozione di iniziative tese a sostenere le start up innovative, come definite dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 221/2012, anche tramite l'erogazione di servizi specializzati e consulenze;

l'art. 2, comma 55, della legge regionale 15/2014, come sostituito dall'art. 2, comma 10, della legge regionale 6 agosto 2015 n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015 - 2017 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007), il quale stabilisce che, per le finalità di cui all'art. 2 comma 54 lettera a) della legge regionale 15/2014, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di progetti presentati dagli incubatori certificati



regionali, nel rispetto della disciplina comunitaria vigente, secondo i criteri e le modalità previsti con regolamento regionale;

Visto il «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi agli incubatori certificati regionali per promuovere iniziative tese a sostenere le start up innovative, ai sensi dell'art. 2, comma 54, lettera a), della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007)», emanato con proprio decreto 18 settembre 2015, n. 0192/Pres;

Considerato che dopo tre anni di applicazione del regolamento emanato con proprio decreto n. 0192/Pres./2015 si rende necessario apportare alcune modifiche anche tenuto conto di alcune richieste trasmesse dagli incubatori certificati regionali;

Visto l'art. 68, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, ai sensi del quale, laddove l'esecuzione di un'operazione dia origine a costi indiretti, questi ultimi si possono calcolare forfettariamente, tra l'altro mediante l'applicazione di un «tasso forfettario fino al 15% dei costi indiretti ammissibili per il personale senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile»;

Visto, altresì il paragrafo 2 dell'art. 68 del citato regolamento (UE) n. 1303/2013 in base al quale, ai fini della determinazione dei costi per il personale connessi all'attuazione di un'operazione, la tariffa oraria applicabile può essere calcolata dividendo per 1720 ore i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati;

Visto l'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 979 di data 1° giugno 2017 riguardante il «Regolamento recante modifiche al regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi agli incubatori certificati regionali per promuovere iniziative tese a sostenere le start up innovative, ai sensi dell'art. 2, comma 54, lettera a), della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007), emanato con decreto del Presidente della Regione 18 settembre 2015, n. 192/Pres.»;

Ritenuto di emanare il suddetto regolamento;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 979 di data 1° giugno 2017;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi a gli incubatori certificati regionali per promuovere iniziative tese a sostenere le start up innovative, ai sensi dell'art. 2, comma 54, lettera a), della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007), emanato con decreto del Presidente della Regione 18 settembre 2015, n. 192/Pres», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi agli incubatori certificati regionali per promuovere iniziative tese a sostenere le start-up innovative, ai sensi dell'art. 2, comma 54, lettera a), della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 settembre 2015, n. 192/Pres.

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce le opportune modifiche al regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi agli incubatori certificati regionali per promuovere iniziative tese a sostenere le start-up innovative, ai sensi dell'art. 2, comma 54, lettera a), della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007), emanato con decreto del Presidente della Regione 18 settembre 2015, n. 192/Pres.

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015 è sostituita dalla seguente: «c) progetto: programma di intervento comprendente una o più iniziative di cui all'art. 6, che l'incubatore intende realizzare a favore delle start-up innovative.».


Art. 3.

Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015

1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: «b) i soggetti che entro il termine di trenta giorni dalla data di conclusione dell'iniziativa da parte dell'incubatore sono start-up innovative.»;

b) al comma 4, le parole: «di cui all'art. 21, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «da parte dell'incubatore».



Art. 4.

Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015

1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Gli incubatori implementano il registro nazionale degli aiuti di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), relativamente agli aiuti concessi ai sensi del presente regolamento.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Iniziativa finanziabile*). — 1. Sono finanziabili i progetti presentati dai singoli incubatori relativi ai seguenti servizi e attività di supporto alle start-up innovative, per un periodo massimo di 12 mesi:

a) orientamento e assistenza alle start-up innovative, comprendente l'analisi di fattibilità dell'idea imprenditoriale, l'attività di tutoraggio e di consulenza specialistica per le problematiche inerenti l'avvio dell'attività, comprese le consulenze tecnico - giuridiche inerenti la costituzione dell'impresa e la redazione del business plan come documento che individua in maniera sintetica ed esaustiva i contenuti del progetto imprenditoriale;

b) attività promozionali, dedicati alle start-up innovative, compresa la previsione di incontri con potenziali investitori, finanziatori, altre imprese, associazioni di categoria, enti di ricerca e altri potenziali partner;

c) servizi logistici, comprendenti la messa a disposizione delle infrastrutture e delle attrezzature idonee all'avvio e sviluppo dell'attività di impresa.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015

1. L'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Spese ammissibili*). — 1. Sono considerate ammissibili le spese al netto dell'IVA strettamente legate alla realizzazione delle iniziative finanziabili di cui all'art. 6, sostenute dal giorno successivo alla presentazione della domanda, entro il limite massimo di € 25.000,00 per la prima start-up innovativa da incubare; per le successive, la spesa è finanziabile entro il limite massimo di € 20.000,00 per ciascuna start-up incubata.

2. In relazione alle iniziative di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b), sono ammissibili:

a) le spese per il personale dipendente, ammesse a contributo con costo orario pari a € 36,00 e fino ad un massimo dell'80 per cento delle risorse assegnate;

b) le spese per servizi di consulenza esterna, fino ad un massimo dell'8 per cento delle risorse assegnate.

3. In relazione ai servizi logistici di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), sono ammissibili le spese comprendenti la messa a disposizione dei locali, le strumentazioni ed attrezzature e le spese generali per le utenze, nella misura forfettaria del 15 per cento delle spese per il personale dipendente di cui al comma 2, lettera a).».

Art. 7.

Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015

1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015 è aggiunta la seguente: «h bis) spese per catering e servizi di ristorazione.».

Art. 8.

Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015

1. L'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Criteri di assegnazione e intensità dell'aiuto*). — 1. Lo stanziamento annuale di bilancio è assegnato agli incubatori in ragione del numero delle imprese da incubare ed entro i massimali di cui all'art. 7, comma 1.

2. L'intensità dell'aiuto del contributo è pari al 100 per cento delle spese ammissibili di cui all'art. 7, commi 2 e 3.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015

1. All'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «Direzione centrale» sono aggiunte le seguenti: «competente alle» e le parole: «commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali» sono soppresse;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Alla domanda deve essere allegata:

a) la relazione di presentazione dell'incubatore con l'indicazione del possesso dei requisiti di incubatore certificato;

b) la relazione illustrativa del progetto contenente il programma delle attività che l'incubatore intende porre in essere;

c) il piano finanziario del progetto con la descrizione dettagliata dei costi previsti;

d) la dichiarazione attestante la presa visione della nota informativa di cui al comma 3 e l'assunzione dell'impegno al rispetto degli obblighi di cui all'art. 20;

e) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante, in particolare, i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3, comma 2, lettere c), d) ed e) ed il rispetto del divieto di cumulo di cui all'art. 10;

f) copia del modello F23 concernente il pagamento dell'imposta di bollo di cui al comma 1»;

c) al comma 5, dopo le parole: «comunica all'incubatore» sono inserite le seguenti: «, tramite la nota informativa di cui al comma 3»;

d) alla lettera a) del comma 5, la parola: «può» è soppressa;

e) dopo la lettera f) del comma 5 è aggiunta la seguente:

«f bis) le modalità di trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).


Art. 10.

Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015

1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Avvio, durata e conclusione delle iniziative*). — 1. Il progetto è avviato in data successiva alla data di presentazione della domanda di contributo ed entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di ricevimento del decreto di concessione.

2. Gli incubatori concludono le iniziative entro 12 mesi decorrenti dall'avvio dell'iniziativa di cui al comma 3. È consentita una sola proroga del termine di conclusione delle iniziative, per una durata massima di due mesi, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza del termine sono fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza del termine medesimo.



3. Per avvio dell'iniziativa si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:

a) nel caso di prestazioni fornite dal personale dipendente, l'inizio effettivo dell'attività legata al progetto, come attestato nel diario del progetto;

b) nel caso di acquisizione di servizi di consulenza esterna, la data di inizio della fornitura del servizio di consulenza all'incubatore, come specificata nel contratto o in documentazione equipollente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura.

4. Per conclusione dell'iniziativa si intende il verificarsi dell'ultima delle circostanze di cui al comma 3.»

Art. 11.

Modifiche all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015

1. All'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «con riparto proporzionale dello stanziamento di bilancio fra gli incubatori richiedenti» sono sostituite dalle seguenti: «ed è trasmesso all'incubatore»;

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.»

Art. 12.

Modifiche all'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015

1. All'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «ammesse a contributo» sono soppresse;

b) al comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le variazioni in aumento sono consentite in misura non superiore al 20 per cento, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 7, commi 2 e 3.»

Art. 13.

Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015

1. L'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Presentazione della rendicontazione della spesa*). —

1. Ciascun incubatore presenta la rendicontazione delle spese, sottoscritta con firma digitale a garanzia della paternità ed integrità della stessa, corredata dalla documentazione di cui al comma 3, entro tre mesi dalla data di conclusione del progetto esclusivamente tramite PEC. Ai fini del rispetto del termine di cui sopra, fa fede la data e l'ora di inoltro telematico tramite PEC.

2. La rendicontazione della spesa è redatta secondo lo schema approvato con decreto del direttore del Servizio industria e artigianato, pubblicato sul sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al settore industria e al settore artigianato.

3. Per la rendicontazione gli incubatori presentano:

a) la relazione illustrativa dell'attività svolta in cui si da conto dei risultati anche parziali ottenuti e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti nei contenuti del progetto, nelle risorse impiegate e nelle spese sostenute nonché relazione inerente le consulenze e sintesi del materiale elaborato (rapporti, studi, elaborati progettuali etc.);

b) la descrizione dettagliata dei costi sostenuti;

c) per le spese del personale, un diario nel quale sono annotate, mensilmente, le ore ordinarie e straordinarie dedicate alle iniziative da ciascun addetto. Il calcolo dei costi da riconoscere è effettuato mediante applicazione, al numero complessivo di ore dedicate da ciascun addetto, il costo standard unitario di € 36,00; non è richiesta ulteriore documentazione giustificativa, fatta salva la dichiarazione di cui alla lettera e), numero 5;

d) per le spese inerenti le prestazioni consulenziali, copia non autenticata della documentazione di spesa o dei documenti probatori equivalenti, di data compresa tra quella di avvio e quella di conclusione del progetto, pena l'inammissibilità delle relative spese, annullata in originale. L'ufficio competente ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali;

e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell'incubatore, attestante:

1) il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2, lettere c) e d/;

2) il rispetto del divieto di cumulo di cui all'art. 10;

3) l'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai soggetti incubati ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2;

4) che l'impresa ha effettivamente beneficiato dei servizi e delle attività di supporto da parte dell'incubatore certificato e l'importo dell'aiuto erogato;

5) la veridicità dei dati contenuti nel diario del personale nonché l'effettivo pagamento dei relativi costi;

6) la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa presentati a rendiconto;

f) le coordinate bancarie per la liquidazione del contributo.

4. Gli incubatori sono tenuti ad effettuare tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, ivi compresi gli anticipi, tra la data di avvio dell'iniziativa ed il termine ultimo di rendicontazione di cui al comma 1. Il pagamento delle spese rendicontate effettuato prima dell'avvio dell'iniziativa ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione determina l'inammissibilità delle spese stesse.

5. Il pagamento è effettuato esclusivamente dal beneficiario del contributo, pena l'inammissibilità della relativa spesa. Il pagamento dei documenti di spesa di importo pari o superiore a € 500,00 avviene esclusivamente tramite le seguenti modalità, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale e carta di credito collegata ad un conto bancario o postale appartenente all'impresa.

6. La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di cui al comma 5 deve indicare gli estremi della specifica fattura o documento probatorio equivalente, oggetto del pagamento. L'ufficio competente valuta l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi, effettuati con le modalità di cui al comma 5, privi degli estremi della fattura, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione a supporto della spesa, atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla specifica fattura o documento equivalente probatorio.


7. Ferma la facoltà di utilizzare le forme di transazione di cui al comma 5, il pagamento dei documenti di spesa di importo inferiore a € 500,00 è attestato dalla liberatoria del fornitore, redatta secondo il modello allegato alla rendicontazione delle spese ovvero dalla fattura quietanzata dal fornitore con dicitura «pagato», la firma, la data e il timbro del fornitore medesimo.»

Art. 14.

Modifiche all'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015

1. All'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;



b) al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b bis) non siano mantenuti i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3, comma 2 fino alla liquidazione a saldo del contributo.»;

c) al comma 3, le parole: «all'art. 16, comma 4, lettere f) e g)» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 11, comma 4, lettera e) e art. 16, comma 3, lettera e)».

Art 15.

*Modifiche all'art. 20 del decreto
del Presidente della Regione n. 192/2015*

1. Il comma 1 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2015 è sostituito dal seguente: «1. Gli incubatori sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

a) mantenere i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3, comma 2 fino alla liquidazione a saldo del contributo;

b) acquisire le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 21, commi 1 e 2;

c) ad avviare il progetto in data successiva a quella di presentazione della domanda di contributo, pena l'inammissibilità delle relative spese;

d) realizzare l'iniziativa conformemente alle voci di spesa ed agli importi ammessi a contributo e comunicare tempestivamente le eventuali variazioni all'iniziativa finanziata per l'eventuale approvazione, ai sensi dell'art. 15;

e) ad implementare il Registro nazionale degli aiuti come previsto all'art. 5, comma 3-bis;

f) a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dalle start-up innovative ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2.

Art 16.

*Modifiche Allegato A al decreto
del Presidente della Regione n. 192/2015*

1. All'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 192/2015 le parole: « (Riferito agli articoli 2 comma 2, 8 comma 2 e 18 comma 1) sono sostituite dalle seguenti: « (Riferito agli articoli 5, comma 2 e art. 21, comma 1, lettera c)».

Art 17.

*Modifiche allegato B al decreto
del Presidente della Regione n. 192/2015*

1. L'allegato B al decreto del Presidente della Regione n. 192/2015 è abrogato.

Art. 18.

Disposizioni transitorie

1. Per l'anno 2017 gli incubatori regionali presentano la domanda di contributo entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le norme regolamentari previgenti.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Visto, il *Presidente*: SERRACCHIANI

17R00320

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2017, n. 12.

Bilancio di previsione anno 2017 e pluriennale 2017/2019 dell'Agenzia di Promozione Territoriale di Basilicata (A.P.T.).

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata n. 17 del 19 giugno 2017)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

TITOLO I

AGENZIA DI PROMOZIONE

TERRITORIALE DI BASILICATA


Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Agenzia di Promozione Territoriale di Basilicata i fondi, nell'importo massimo di euro 2.600.000,00, già iscritti nella Missione 07 - Programma 01 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 della Regione Basilicata, approvato con la L.R. 28 aprile 2017, n. 7, per concorrere alle spese di funzionamento della stessa Agenzia relativamente all'esercizio finanziario 2017.

2. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Agenzia di Promozione Territoriale di Basilicata i fondi, nell'importo massimo di euro 2.600.000,00, già iscritti nella Missione 07 - Programma 01 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 della Regione Basilicata, approvato con la L.R. 28 aprile 2017, n. 7, per concorrere alle spese di funzionamento della stessa Agenzia relativamente agli esercizi finanziari 2018 e 2019.

Art. 2.

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., è approvato il bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017/2019 dell'Agenzia di Promozione Territoriale di Basilicata (A.P.T.), allegato alla presente legge.



TITOLO II
NORMA FINALE

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 16 giugno 2017

PITTELLA

(*Omissis*).

17R00433

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2017, n. 13.

Bilancio di previsione anno 2017 e pluriennale 2017/2019 dell'Ente di gestione del Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 17 del 19 giugno 2017*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

TITOLO I

ENTE DI GESTIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO STORICO
NATURALE DELLE CHIESE RUPESTRI DEL MATERANO

Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Ente di gestione del Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano i fondi, nell'importo massimo di euro 450.000,00, già iscritti nella Missione 09 - Programma 05 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 della Regione Basilicata, approvato con la L.R. 28 aprile 2017, n. 7, per concorrere alle spese di funzionamento dello stesso Ente relativamente all'esercizio finanziario 2017.

2. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Ente di gestione del Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano i fondi, nell'importo massimo di euro 450.000,00, già iscritti nella Missione 09 - Programma 05 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 della Regione Basilicata, appro-

vato con la L.R. 28 aprile 2017, n. 7, per concorrere alle spese di funzionamento dello stesso Ente relativamente agli esercizi finanziari 2018 e 2019.

Art. 2.

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, e approvato il bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017/2019 dell'Ente di gestione del Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del Materano, allegato alla presente Legge.

TITOLO II
NORMA FINALE

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 16 giugno 2017

PITTELLA

(*Omissis*).

17R00434

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2017, n. 14.

Bilancio di previsione anno 2017 e pluriennale 2017/2019 del Parco regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 17 del 19 giugno 2017*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA


La seguente legge:

TITOLO I

PARCO REGIONALE GALLIPOLI
COGNATO PICCOLE DOLOMITI LUCANE

Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire al Parco regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Luca-



ne i fondi, nell'importo massimo di euro 450.000,00, già iscritti nella Missione 09 - Programma 02 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 della Regione Basilicata, approvato con la L.R. 28 aprile 2017, n. 7, per concorrere alle spese di funzionamento dello stesso Parco relativamente all'esercizio finanziario 2017.

2. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire al Parco regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane i fondi, nell'importo massimo di euro 450.000,00, già iscritti nella Missione 09 - Programma 02 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 della Regione Basilicata, approvato con la L.R. 28 aprile 2017, n. 7, per concorrere alle spese di funzionamento dello stesso Parco relativamente agli esercizi finanziari 2018 e 2019.

Art. 2.

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, e approvato il bilancio di previsione 2017 e pluriennale

2017/2019 del Parco regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomite Lucane, allegato alla presente legge.

TITOLO II
NORMA FINALE

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 16 giugno 2017

PITTELLA

(*Omissis*).

17R00449

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUG-01) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



€ 2,00

* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 8 0 1 1 3 *

